



CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
II AMBITO
POLITICHE DI AFFIANCAMENTO E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

BANDO DELL'ANNO 2013
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Visto l'art. 11 della Legge 04/12/1998 n. 431 e s.m.i. che istituisce un Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il Decreto-Legge n. 240 del 13/09/2004, convertito dalla Legge 12/11/2004, n. 269;

Visto il Decreto-Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito dalla Legge 06/08/2008, n.133;

Visto il D. Lgs.14/03/11 n°23;

Visto il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 ha stabilito i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi e gli adempimenti degli enti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione del contributo;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 24/28 del 27/06/13;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 25/07/13;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 779 del 30/07/13.

IL DIRIGENTE SETTORE III

RENDE NOTO

che a far data dalla pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98.

Possono partecipare a tale bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Alghero, titolari di contratto di locazione registrato di unità immobiliare sita nel Comune di Alghero a titolo di abitazione principale o esclusiva, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati.

Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e indirizzate al Settore III – Servizi integrati alla persona - dovranno pervenire a mezzo posta o presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Alghero – Via Sant'Anna, 38 entro e non oltre il 27 agosto 2013.

Orario di apertura del protocollo: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00; martedì e mercoledì, dalle ore 16,00 alle ore 17.30, con esclusione del sabato.

Contatti per informazioni: Comune di Alghero -Servizi Sociali- Viale della Resistenza, n° 17- TEL. 079/9978570-079/9978574.

Art. 1 – DESTINATARI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono presentare domanda per l'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L.431/98, i soggetti che alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. di essere cittadini italiani residenti anagraficamente, unitamente al nucleo familiare occupante il medesimo alloggio, nel Comune di Alghero alla data di pubblicazione del bando;
2. di essere cittadini immigrati regolari (i cittadini extracomunitari devono essere in possesso di carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo n° 286/98) in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione e residenti anagraficamente nel Comune di Alghero;
3. di non essere assegnatario, né usufruttuario, né proprietario, né conduttore, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante la medesima unità immobiliare, di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 13/1989 sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
4. di non essere titolare, unitamente ai componenti il nucleo familiare, di contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
5. di essere titolari, al momento della presentazione della domanda, di un contratto di locazione ad uso residenziale per un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di Alghero e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale non avente natura transitoria, occupato a titolo di abitazione principale o esclusiva e corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
6. di essere titolari, al momento della presentazione della domanda, di un contratto di locazione ad uso residenziale di un alloggio di proprietà pubblica, destinata alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, sito nel Comune di Alghero e occupato a titolo di abitazione principale o esclusiva;
7. di essere titolari di contratto di locazione registrato al momento della presentazione della domanda e che lo stesso permanga per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo, di essere in regola, a pena l'esclusione dal beneficio, con il pagamento del canone di locazione. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente ancora non maturato, deve essere restituito entro dieci giorni;
8. di non percepire per la stessa finalità, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, contributi e/o provvidenze da parte dell'Amministrazione Comunale o da qualsiasi altro Ente a pena l'esclusione dal beneficio;
9. tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;

10. il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento per la concessione del contributo è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili , riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata ai sensi della normativa vigente, da ciascun componente il nucleo familiare;
11. in caso di interruzione della locazione il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato, deve essere restituito entro giorni 10; le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;
12. **di essere in regola con il pagamento del canone di locazione le cui ricevute devono essere trasmesse, a pena l'esclusione dal beneficio, al Comune dal 16/12/13 al 28/02/14;**
13. la mancata regolarizzazione della domanda entro i termini previsti dal bando comporterà l'esclusione dal bando di concorso;
14. le domande pervenute fuori termine saranno escluse;
15. l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di regolari ricevute fiscali;
16. i contributi di importo inferiore a € 100,00 annui non verranno erogati;
17. il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento per la concessione del contributo è quello risultante dalla somma dei **redditi annui fiscalmente imponibili** di ciascun componente il nucleo e non è ammessa la presentazione dell'attestazione ISEE al fine della determinazione del reddito complessivo imponibile del nucleo familiare;
18. l'ammontare del contributo è determinato dalla differenza tra canone annuo effettivo e canone annuo sopportabile; il canone annuo sopportabile non può essere superiore al canone annuo effettivo (non si ha diritto ad alcun contributo) es: reddito complessivo imponibile x 14% o 24% da sottrarre al canone annuo effettivo;
19. in caso di reddito pari a "zero", oppure di reddito inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di affitto, occorre una certificazione che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure una autocertificazione circostanziata relativa alle fonti di sostentamento.

Art. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 3 – DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare (CUD 2013, mod.730/2013, mod.Unico/2013).

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

FASCIA	REDDITO	INCIDENZA CANONE/REDDITO
A	Valore del reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a due pensioni minime INPS: € 12.881,18.	Incidenza del canone sul reddito superiore al 14%; l'ammontare del contributo non può essere superiore a € 3.098,74.
B	Valore del reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati: 1 o 2 persone € 15.403,33; 3 persone € 18.509,89; 4 persone € 21.616,44; 5 o più persone € 22.651,96.	L'incidenza del canone sul reddito superiore al 24%; l'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Per i nuclei familiari ove siano presenti anziani ultra sessantacinquenni e/o disabili (con un grado di invalidità oltre il 67%), i limiti di reddito indicati rispettivamente nelle fasce A) e B) saranno incrementati fino ad un massimo del 25%.

Il reddito del nucleo familiare va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al presente punto si precisa che:

- le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura;
- ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

La situazione economica e patrimoniale è quella relativa all'anno di presentazione dell'ultima dichiarazione fiscale (anno 2012).

Art. 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Alghero, i quali potranno essere ritirati presso gli Uffici - Servizi alla Persona – viale della Resistenza, 17 e Via Sant'Anna e dovranno contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente.
- b) il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente bando.

c) l'ammontare del canone di locazione, la decorrenza della locazione, gli estremi della registrazione, ai sensi dell'ordinamento vigente, il tipo di contratto di locazione che deve essere ad esclusivo uso abitativo, per un alloggio nel Comune di Alghero, che non sia di Edilizia Residenziale Pubblica o di proprietà comunale.

d) l'indicazione del **reddito imponibile** complessivo quale risultante dalle dichiarazioni fiscali; i redditi IRPEF di riferimento sono quelli dell'anno 2012, risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o enti previdenziali, percepiti dall'intero nucleo familiare. Il reddito da prendere in considerazione è quello riportato nel rigo1) del CUD 2013, negli altri casi è quello espressamente indicato quale **Reddito imponibile**.

Per nucleo familiare si intende quello risultante dalle certificazioni anagrafiche alla data di pubblicazione del presente bando; Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

e) la composizione del nucleo familiare, con l'indicazione della presenza di componenti ultrassessantacinquenni e/o invalidi (per l'ottenimento del relativo punteggio).

f) l'indirizzo o la tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti l'interessato.

g) l'eventuale titolarità di provvedimento di rilascio di un immobile, eseguito in data non anteriore al 01/01/12, in seguito al quale è stato stipulato nuovo contratto di locazione.

h) l'eventuale titolarità di provvedimento di separazione legale o divorzio, emesso in data non anteriore al 01/01/12.

i) dati del conto corrente bancario, Codice IBAN ed eventuale nominativo del quietanzante munito di delega se diverso dal beneficiario.

l) la dichiarazione di avere conoscenza che nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Le condizioni relative alla presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap o a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità da parte delle competenti autorità sanitarie, devono essere dichiarate nella domanda e **documentate con apposita certificazione che deve essere allegata alla domanda stessa.**

Devono essere allegati in copia il contratto di locazione dell'immobile e la ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione.

Le domande pervenute fuori termine e incomplete saranno escluse.

Art. 5- DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE ALLE DOMANDE

Reddito fino a 12.881,18 (FASCIA A) incidenza canone sul reddito superiore al 14%

INCIDENZA CANONE SUL REDDITO	PUNTEGGIO
dal 14% al 30%	1
dal 31% al 50%	2
dal 51% al 70%	3
Oltre il 70 %	4

Reddito superiore a 12.943,98 (FASCIA B) incidenza canone su reddito superiore al 24%			
REDDITO	COMPONENTI	INCIDENZA	PUNTEGGIO
Max 15.403,33	1 o 2	dal 24% al 30%	1
		dal 31% al 50%	2
		dal 51% al 70%	3
		Oltre il 70 %	4
Max 18.509,89	3	dal 24% al 30%	1
		dal 31% al 50%	2
		dal 51% al 70%	3
		Oltre il 70 %	4
Max 21.616,44	4	dal 24% al 30%	1
		dal 31% al 50%	2
		dal 51% al 70%	3
		Oltre il 70 %	4
Max 22.651,96	5 o più persone	dal 24% al 30%	1
		dal 31% al 50%	2
		dal 51% al 70%	3
		Oltre il 70 %	4

Attribuzione punteggi in relazione al reddito

Fino a redditi di € 6.440,59	6
da € 6.440,60 a € 12.881,18	5
da € 12.881,19 a € 15.403,33	4
da € 15.403,34 a € 18.509,89	3
da € 18.509,90 a € 21.616,44	2
da € 21.616,45 a € 22.651,96	1

Attribuzione punteggi in relazione a situazioni particolari

DENOMINAZIONE	PERCENTUALI	PUNTEGGIO
Invalità	dal 67% al 75%	2
invalidità	dal 76% al 85%	3
Invalità	Dall'86% al 100%	4
Ultrasessantacinquenni		2
Provvedimento di sfratto		2
Provvedimento di separazione legale o divorzio		2
Titolare di contratto con canone locativo concordato ai sensi della L.431/98		1

6) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI EROGAZIONE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti con facoltà di procedere con controlli a campione.

Verificati il possesso dei requisiti provvede alla formazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria sulla base di punteggi attribuiti.

Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate presso gli Uffici del Servizio Sociale entro e non oltre il termine di 8 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Non verranno accolte osservazioni presentate oltre i termini previsti.

Esaminate le eventuali opposizioni, entro 8 giorni, si procederà alla stesura e pubblicazione della graduatoria definitiva ed alla prevista trasmissione alla Regione Autonoma della Sardegna per l'approvazione del finanziamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento regionale.

I contributi non verranno erogati fino a che il finanziamento regionale non sia stato materialmente accreditato presso la Tesoreria comunale.

La collocazione in graduatoria non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo.

In caso di morosità accertata nel pagamento del canone, (risultante da provvedimento esecutivo di sfratto per morosità da parte del Tribunale) l'Amministrazione verificherà la possibilità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore.

Qualora i fondi a disposizione non fossero sufficienti, per ragioni di equità e parità di trattamento, si procederà ad una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone d'affitto.

Gli aventi diritto devono presentare, a pena l'esclusione dal beneficio, a partire dal 16 DICEMBRE 2013 e non oltre il termine perentorio del 28 FEBBRAIO 2014, copia delle ricevute di pagamento del canone di affitto riferite all'ANNO 2013 e copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione.

La documentazione suddetta deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune, con le modalità indicate dal presente Bando, senza attendere ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

In assenza di presentazione della documentazione entro il termine del 28 febbraio 2013, il contributo non può essere erogato.

In caso di morosità accertata nel pagamento del canone di locazione (risultante da esecutivo di sfratto di morosità da parte del Tribunale), il contributo integrativo destinato al conduttore può essere erogato al locatore, in modo da sanare la situazione di morosità.

Il contributo verrà assegnato solo nei casi in cui le situazioni di morosità siano sanate, garantendo così la permanenza del richiedente nell'appartamento oggetto del contratto.

Nel caso in cui dalla presentazione delle ricevute si accerti che il canone di affitto pagato è diverso da quello dichiarato si procede nei seguenti modi:

- a. per i canoni pagati in misura superiore, non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b. per in canoni inferiori a quanto dichiarato, il contributo da assegnare è calcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.

Le economie derivanti da perdite, modificazioni dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali, restano nella disponibilità dell'Ente per la ripartizione proporzionale su entrambe le fasce "A" e "B".

Art. 7 CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di affitto, regolarmente presentate ai sensi dell'art. 6, è assegnato agli eredi in possesso di opportuna certificazione da presentare al Comune.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo viene assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Questo requisito viene valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto al reddito imponibile. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8

AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate è effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000).

L'Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvede a revocare il contributo stesso.

Tutti i dati comunicati dai richiedenti sono trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da eventuali controlli non emerga la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445).

L'Amministrazione esegue controlli sui dati contenuti nelle autocertificazioni, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e altri Uffici Pubblici competenti. Inoltre, l'Amministrazione invia gli elenchi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli finanziari e fiscali previsti dalle leggi vigenti.

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell'Ente.

In ogni caso per i soggetti che dichiarano "reddito zero" o reddito inferiore al canone annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dot. Giovanni Salvatore Mulas

